

R.G. N.6544/2019 V.G.

**TRIBUNALE DI BARI**

**Quarta Sezione Civile**

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12 IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 6544/2019, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da ..... , rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Vito Montanaro

nei confronti di ITALFONDIARIO S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Ernesto Capobianco e Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 3.12.2019....., premesso: di non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; di versare in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dall'assunzione di garanzie fideiussorie ed ipotecarie prestate in favore del coniuge, titolare di impresa artigiana, nella quale prestava attività lavorativa unitamente alle figlie, dal successivo decesso del coniuge e dall'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale senza il coniuge; all'esito della richiesta nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, è emersa la situazione debitoria complessiva di €209.450,88, oltre le spese di procedura; di essere proprietaria di immobile in Bari, adibito a prima casa, del valore stimato di € 285.795,00, sottoposto ad esecuzione forzata e di altro fabbricato in Bari, del valore di € 111.284,25, nonché titolare di ..... del complessivo importo mensile di € 943,98, al netto di ritenuta per credito BNL, nonché intestataria di conto corrente con saldo di € 20.011,79; di sostenere spese correnti mensili di € 670,00; di voler proporre piano del consumatore, sottoposto all'attestazione del professionista, contemplante il pagamento della somma complessiva di € 186.409,96, a fronte del passivo di € 224.450,88, con soddisfo integrale dei crediti in prededuzione e dell'ipotecario, al 50% degli ulteriori, nell'arco di 7 anni; - ha chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione del piano, previa sospensione dell'esecuzione in corso.

Disposta con decreto la sospensione dell'azione esecutiva, all'udienza del 20.2.2020 il procedimento è stato rinviato per la puntuale verifica delle esposizioni debitorie e le eventuali modifiche della proposta. In data 15.4.2021 è stata depositata proposta riformulata, corredata della relazione dell'OCC ed il procedimento è stato riservato alla successiva udienza del 22.4.2021, celebrata con la modalità scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva della ricorrente è pari ad € 255.650,95, come da seguente prospetto: ....

In ragione dell'entità delle somme liquide disponibili sul conto e dell'ammontare .... pari complessivamente ad €1.113,98, comprensive della trattenuta di € 170,00 operante in favore del creditore BNL, sussiste indubbiamente il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Ricorre altresì il requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti, che le obbligazioni non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, posto che le garanzie fideiussoria ed ipotecaria sono state offerte dalla .... allorché la stessa prestava attività lavorativa nell'azienda del coniuge, con conseguente disponibilità di redditi da parte di entrambi i coniugi.

Quanto alla proposta, la ricorrente ha offerto le seguenti risorse: .....

Dell'abitazione di Via .... , oggetto di azione esecutiva, la ricorrente ha quindi proposto l'esclusione dal piano liquidatorio, con l'intento di destinare al piano risorse che, in caso contrario, verrebbero assorbite dai costi di locazione di altro alloggio ed offrire redditi ulteriori ricavabili dalla parziale locazione della prima casa.

In particolare il piano si articola nella seguente proposta:

1. Debiti in prededuzione pari ad €15.000,00: pagamento immediato ed integrale
2. Debito ipotecario pari ad €133.369,04: pagamento integrale nei seguenti termini: €5.000,00, pagamento immediato; €111.284,25, pagamento a seguito della vendita dei locali/rimesse siti in Bari alla Via Monte San Michele n. 45 e 63; €17.084,79, pagamento rateale assistito da privilegio ipotecario.
3. Debiti privilegiati: €.86.232,68 (€.22.710,85 Italfondario S.p.A.; €. 62.066,68 Comune di Bari; €. 1.455,15 Agenzia delle Entrate), pagamento al 50%, in privilegio della somma di €.43.116,34 in n. 8 (otto) anni.
4. Debiti chirografari: pari ad €.21.049,24, pagamento del 50% pari ad €. 10.524,62, in 8 anni.

La proposta, quindi, prevede la corresponsione, a fronte dei debiti complessivi ammontanti ad €.255.650,95, dell'importo di €.202.010,00 così ripartito: - €. 148.369,04, di cui €. 15.000,00 in prededuzione da destinare ai professionisti incaricati ed €. 133.369,04 da destinare al creditore ipotecario; - €. 11.355,43, da destinarsi in privilegio alla Italfondario S.p.A.; - €. 31.760,92, in privilegio all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di Bari; - €. 10.524,61, da destinarsi ai restanti creditori.

Quanto alle modalità di pagamento, la proponente ha dichiarato di voler destinare la somma liquida di € 20.000,00 all'immediato soddisfo dei crediti prededucibili, pari ad € 15.000,00 ed i restanti € 5.000,00 in

acconto al creditore ipotecario, prevedendo altresì l'attribuzione del ricavato della vendita dei due locali rimesse, stimati per complessivi € 111.284,25, al creditore ipotecario.

Il rateo mensile, indicato in € 445,00 per il primo anno (importo disponibile dalle ..... al netto delle spese correnti) ed in € 778,41, dal secondo all'ottavo anno (incrementato del canone locativo di una parte dell'appartamento), ammontante complessivamente ad € 70.725,75, verrebbe quindi destinato ai creditori con le seguenti modalità:

Comune di Bari	falcidia 50%	€	31.033,34	<b>43,88%</b>
Italfondiaro S.p.A. (ipotecario)	saldo 100%	€	17.084,79	<b>24,16%</b>
Italfondiaro S.p.A. (spese procedura esecuzione immobiliare; ordinanza del 26.04.2018)	Falcidia 50%	€	11.355,43	<b>16,05%</b>
B.N.L. Finance S.p.A.	falcidia 50%	€	6.035,00	<b>8,53%</b>
Condominio Via Monte San Michele	falcidia 50%	€	3.288,92	<b>4,65%</b>
Findomestic Banca S.p.A.	falcidia 50%	€	1.200,70	<b>1,70%</b>
Agenzia delle Entrate	falcidia 50%	€	727,57	<b>1,03%</b>
<b>TOTALE</b>		€	<b>70.725,75</b>	<b>100%</b>

Il piano innanzi esaminato, sulla base della prospettata situazione economico-patrimoniale, deve ritenersi sostenibile ed il professionista nominato quale OCC né ha attestato la completezza ed attendibilità quanto alla documentazione di supporto, verificandone altresì la convenienza in relazione all'alternativa liquidatoria. Al riguardo va invero osservato che il previsto incremento del rateo mensile dal secondo anno può ben ritenersi sostenibile, in quanto supportato dalla prevedibile ripresa degli studi universitari in presenza, con concreta possibilità di locazione di singole stanze, tenuto conto della vicinanza dell'Ateneo.

Analogamente, l'immobile offerto in vendita, costituito da ampio locale a piano interrato adibito a garage, accessibile da due rampe (cfr. relazione tecnica estimativa), potrebbe trovare agevole collocazione sul mercato, in ragione delle notorie criticità del traffico urbano e dell'insufficienza delle aree di sosta.

Quanto alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della frequente riduzione del prezzo di aggiudicazione degli immobili in sede esecutiva e dei limiti di pignorabilità ....., ove il piano trovi puntuale attuazione, ne deriverebbero maggiori possibilità di soddisfo, tanto per il creditore ipotecario, quanto per i privilegiati ed i chirografari, che verrebbero favoriti anche dall'ulteriore reddito locativo.

D'altra parte l'OCC ha documentato la comunicazione del piano a tutti i creditori, che non risulta abbiano proposto opposizione, né sollevato rilievi critici, fatta eccezione per il creditore Italfondiaro, che ha puntualizzato i suoi rilievi nelle note depositate il 16.4.2021.

Al riguardo, non è ravvisabile l'omessa informazione del giudizio di opposizione all'esecuzione, allo stato pendente nella fase di merito, poiché la ricorrente non ne ha taciuto l'iniziale avvio, costituendo la fase di merito mera prosecuzione del medesimo procedimento, sicché, l'eventuale maggior credito privilegiato ad

esso riconducibile, allo stato non noto, non potrà che trovare soddisfazione con le medesime percentuali e modalità.

Quanto ai tempi della vendita dell'immobile, il puntuale adempimento del piano sopporrà ogni iniziativa utile per la pronta alienazione ed il soddisfo del creditore ipotecario, il quale, in caso di non documentata assunzione di iniziative, ben potrà avvalersi delle facoltà previste dall'art.14 bis della L.3/2012.

Da ultimo, in virtù della previsione del primo comma dell'art.12 ter l'azione esecutiva promossa al creditore Italfondionario, tenuto conto dell'esclusione dell'immobile pignorato dal piano liquidatorio, deve ritenersi temporaneamente improseguibile, atteso che la cancellazione del relativo vincolo ed in caso di inottemperanza al piano, l'avvio ex novo dell'azione esecutiva, comporterebbe aggravio di costi tanto per il precedente, quanto per la debitrice.

Cessano altresì dalla data dell'omologazione, ai sensi della disposizione innanzi indicata, le trattenute ..... operate in favore del creditore BNL, il cui soddisfo avverrà secondo le modalità del piano.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 3.12.2019 e successiva modifica del 15.4.2021, da; dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, **per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati**, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 15.5.2021

Il Giudice Raffaella Simone